



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.  
REGISTRO UFFICIALE  
0001328 - 02/02/2012 - USCITA  
Allegati : 0



FM/COO: me

Roma, 01 FEB. 2012

**Spett. le**  
**Consiglio dell'Ordine dei dottori**  
**commercialisti e degli esperti contabili**  
**di CATANIA**  
**Via Grotte Bianche 150**  
**95128 Catania (CT)**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 28/2012\_tariffa professionale \_ rilascio dei pareri di liquidazione a seguito dell'emanazione del DL 24 gennaio 2012, n. 1*

Con riferimento al quesito formulato il 26 gennaio 2012 con il quale si chiede se gli Ordini possono procedere alla liquidazione delle parcelle emesse prima dell'entrata in vigore del decreto legge "liberalizzazioni" (D.L. 24 gennaio 2012, n. 1) e di quelle che saranno presentate a seguito dello svolgimento di incarichi conferiti prima del 24 gennaio 2012 per i quali non è stato preventivamente concordato il compenso con il cliente, si osserva quanto segue.

L'art. 9 del decreto "liberalizzazioni" ha disposto l'abrogazione delle tariffe professionali ed eliminato il tema delle tariffe dai principi di riforma degli ordinamenti professionali, sopprimendo la lettera d), comma 5 dell'art. 3, DL 138/2011.

Pur presentando la norma in esame una serie di dubbi interpretativi, nelle more dell'emanazione di disposizioni transitorie ed in virtù del dettato dell'art. 11 delle preleggi, il quale prevede che "la legge non dispone che per l'avvenire" e "non ha effetto retroattivo", si ritiene che i Consigli degli Ordini possano, in ogni caso, continuare a liquidare le parcelle che si riferiscono ad incarichi conclusi ed assunti dai professionisti prima dell'entrata in vigore del decreto "liberalizzazioni" (D.L. 24 gennaio 2012, n. 1) e per i quali non sia stato previamente concordato con il cliente il compenso.

Con i migliori saluti

Il Direttore Generale f.f.  
Francesca Maione